

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLE UU.OO. PNEUMOLOGIA E CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D’AGRI

LOTTO	APPARECCHIATURA	SPESA COMPLESSIVA IVA ESCLUSA
A	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 POLISONNIGRAFO	€ 45.000,00
B	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 MONITOR PARAMETRI VITALI (U.T.I.C.)	€ 25.000,00
C	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 DEFIBRILLATORE (U.T.I.C.)	€ 13.000,00
D	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 LETTO DA TERAPIA INTENSIVA, COMPLETO DI MATERASSO (U.T.I.C.)	€ 7.500,00
E	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 POMPE PER INFUSIONE (U.T.I.C.)	€ 2.500,00

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura ed installazione delle sottoindicate apparecchiature elettromedicali, da destinare all'U.O. di Pneumologia, e alla U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri (Potenza):

LOTTO	APPARECCHIATURA
A	N. 1 POLISONNIGRAFO
B	N. 1 MONITOR PARAMETRI VITALI (U.T.I.C.)
C	N. 1 DEFIBRILLATORE (U.T.I.C.)
D	DI N. 1 LETTO DA TERAPIA INTENSIVA, COMPLETO DI MATERASSO (U.T.I.C.)
E	N. 2 POMPE PER INFUSIONE (U.T.I.C.)

ARTICOLO 2 TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Per Azienda Sanitaria s'intende l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.

Per Ditta s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3 CARATTERISTICHE TECNICHE E SPECIFICHE DI FORNITURA

Le caratteristiche tecniche minime delle singole apparecchiature da fornire sono riportate nell'**allegato 1** rubricato "**Configurazioni e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime –Griglie di valutazione delle offerte**".

Le caratteristiche tecniche auspicabili, qualora non possedute, non generano automaticamente l'esclusione dell'offerta, ma sono ritenute altamente desiderabili e saranno oggetto prioritario di valutazione.

Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nella citata appendice.

ARTICOLO 4 PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura sarà quello risultante all'atto di aggiudicazione, e s'intenderà fisso ed invariabile fino alla completa consegna dell'apparecchiatura, anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione.

Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa all'Azienda Sanitaria franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto, e deve essere comprensivo delle seguenti spese:

- scarico e deposito dell'apparecchiatura presso i locali di destinazione
- allontanamento di materiali residui dopo il montaggio

- accessori necessari per il normale funzionamento.
- Messa in funzione, collaudo;
- garanzia “**integrale**” di almeno **24 mesi** a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, salvo diverso maggiore periodo di garanzia offerto dalla Ditta aggiudicataria.
- Fornitura del libretto di istruzioni e manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I, punto 13.6 della Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 46/1997.

Il prezzo deve ritenersi, in ogni caso, comprensivo di qualunque altro onere, anche se non previsto, necessario per la normale installazione e funzionamento delle apparecchiature oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 5

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., la Ditta è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria verrà aumentata secondo le modalità indicate nel citato articolo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria;

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 6

CONSEGNA

La fornitura dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo il minor periodo indicato in offerta dalla Ditta.

La consegna delle apparecchiature deve avvenire, a cura e spese di qualsiasi natura ed a rischio della Ditta, presso il magazzino del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, e da

effettuarsi nelle ore antimeridiane **e, cioè: dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, con successiva installazione e collaudo nei singoli locali di destinazione.

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, lo scarico nei locali di destinazione, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e collaudo, sono a carico della Ditta.

La Ditta deve obbligatoriamente consegnare apparecchiature nuove di fabbrica e nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Il termine di consegna si intende osservato con la posa in opera delle apparecchiature regolarmente funzionanti.

La Ditta dovrà dare avviso all'Azienda Sanitaria per iscritto, ed entro un congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna. Costituiscono motivi di spostamenti dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'Azienda Sanitaria.

La Ditta in tali casi deve effettuare specifica comunicazione all'Azienda Sanitaria, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

La firma apposta sulla bolla di accompagnamento all'atto del ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalla merce durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al suo utilizzo imputabili alla Ditta.

ARTICOLO 7

DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI

La Ditta deve fornire copia completa dei manuali d'uso e di manutenzione delle apparecchiature fornite e relativi accessori, in lingua italiana o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione.

Tale documentazione deve comprendere, in particolare, i manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta concernenti le caratteristiche e la composizione delle apparecchiature e le procedure per il loro utilizzo e la loro manutenzione.

ARTICOLO 8

COLLAUDO

Le apparecchiature oggetto del presente Capitolato, per essere ammesse all'utilizzo routinario, saranno collaudate da parte dall'Azienda Sanitaria, che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato.

La Ditta dovrà produrre in sede di collaudo certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo, e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa che ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test

funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc. In particolare per quanto riguarda ciascuna apparecchiatura fornita l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- l'accertamento della presenza di tutte le apparecchiature ed attrezzature;
- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che dovranno fornire tutta l'assistenza ed i mezzi necessari all'espletamento delle operazioni di collaudo.

Quando l'apparecchiatura o parte di essa non superano le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico della Ditta fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

Qualora l'attrezzatura non superi in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Azienda Sanitaria può esercitare la facoltà di:

1. richiedere alla Ditta di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, apparecchiature aggiuntive idonee a porre l'attrezzatura fornita in condizioni di superare le prove di collaudo;
2. risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, e mettere a disposizione della Ditta l'attrezzatura per effettuarne il ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 20 giorni;
3. affidare la fornitura ad altre Ditte in danno alla Ditta inadempiente.
4. Quando, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, la Ditta assume l'obbligo di:
 - eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
 - richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti. Il regolare collaudo dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza della Ditta o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria farà egualmente stato contro di essa.

L'Azienda Sanitaria assume l'obbligo di non utilizzare l'attrezzatura consegnata e posta in funzione prima delle operazioni di collaudo.

La Ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere controfirmato anche dagli incaricati della Ditta.

ARTICOLO 9

ISTRUZIONI PER L'USO

Successivamente al collaudo positivo dell'apparecchiatura, la Ditta, con personale tecnico di provata preparazione, dovrà effettuare un corso di formazione degli operatori volto a chiarire i seguenti punti:

- Uso corretto dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- Procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- Gestione operativa quotidiana;
- Modalità di comunicazione (ad esempio orari e numeri di telefono) con il personale competente della Ditta per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo, e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo.

Si precisa che.

- Al momento del collaudo la Ditta e il rappresentante dell'Azienda Sanitaria concorderanno tempi e modalità di espletamento di tali corsi;
- Al termine del corso la Ditta distribuirà dei questionari di valutazione del corso, finalizzati ad accertare che tutti i concetti e le nozioni siano stati correttamente recepiti;
- Se del caso, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria potrà chiedere, senza alcun onere aggiuntivo, la tempestiva ripetizione dei corsi.

ARTICOLO 10

RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite per danni all'attrezzatura durante il trasporto e la sosta nei locali di destinazione, fino alla data del verbale del collaudo con esito favorevole, fatto salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all' Azienda Sanitaria. I rischi passano a carico dell'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

ARTICOLO 11

GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature fornite debbono essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione.

La Ditta assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue componenti, non riciclate e non assemblate.

La Ditta è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che le apparecchiature fornite, siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidonee all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Le apparecchiature sono garantite dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data dell' avvenuto collaudo con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dalla Ditta.

Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature installate.

Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

La Ditta non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell'apparecchiatura (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'Azienda Sanitaria.

La Ditta, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento su chiamata, dovrà provvedere alla riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura nel tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quelli di ricevimento della denuncia del vizio o difetto di funzionamento.

ARTICOLO 12

INTERVENTI TECNICI NEL PERIODO DI GARANZIA E POST- GARANZIA

La Ditta si obbliga a riparare o sostituire le parti o le attrezzature che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori o da altre cause esterne.

La Ditta dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione Full Risk, come specificato nel prosieguo del presente articolo per un periodo pari a 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura, salvo il maggior periodo offerto dalla Ditta.

La Ditta si impegna altresì a garantire la disponibilità al servizio di manutenzione e/o alla fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo di almeno 8 anni dalla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall'offerta presentata dalla Ditta.

In particolare il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk consiste in:

- riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori, secondo quanto specificato nella Direttiva 93/42/CEE;
- fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento dei componenti dell'apparecchiatura.

Sono esclusi dal servizio l'aggiornamento hardware e software dell'apparecchiatura (che saranno oggetto di separate trattative con la Ditta), e la fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura.

Si precisa che:

- Per "*materiali di consumo*" si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza;
- Per "*materiali soggetti ad usura*" si intendono i materiali la cui usura è legata all'utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchiatura, e la stessa può variare in funzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura e delle relative modalità
- Per "*pezzi di ricambio*" si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell'apparecchiatura e la cui sostituzione non

sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell'apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata, l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchiatura".

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno feriale trascorso, le seguenti penali:

- € 150,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;
- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Mediante apposito contratto di manutenzione, successivo al periodo di garanzia, dovrà essere garantita la conservazione in efficienza delle apparecchiature.

L'assistenza e manutenzione Full-Risk dovrà essere effettuata con personale specializzato della Ditta, e dovrà comprendere:

- a) la manutenzione preventiva (programmata);
- b) la manutenzione correttiva (su chiamata).

Manutenzione preventiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione preventiva è la "*La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità*".

Per manutenzione preventiva (o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature elettromedicali risultanti non conformi.

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in conformità alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, al D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

Manutenzione correttiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la "*La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avarìa e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta*".

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure finalizzate a:

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un'Apparecchiatura;
- individuarne la/e causa/e;

- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'Apparecchiatura, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero di interventi su chiamata illimitati;
- La durata massima del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento è pari a 20 giorni lavorativi/anno.
- Il **“Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento”** dell'apparecchiatura, a seguito di una singola richiesta di intervento, non deve essere superiore a 10 giorni lavorativi dalla chiamata al numero verde;

Si precisa che per “Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento” di un'apparecchiatura si intende la somma del “Tempo d'intervento” e del “Tempo di risoluzione guasti” .

Il “Tempo d'intervento”, o tempo d'attivazione dell'intervento (secondo la norma UNI 10144) è “l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione”

Il “Tempo di risoluzione guasti” è il tempo occorrente tra l'inizio dell'intervento e il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'apparecchiatura.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un tecnico della Ditta e da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura del componente in esame, il codice assegnato alla chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il codice assegnato all'intervento, l'ora ed il giorno di inizio intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento) e ogni altra informazione di natura tecnica che concorderanno le parti.

Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità avverrà entro le 4 ore solari e consecutive dalla chiamata (compresi prefestivi e festivi).

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

ARTICOLO 14

SUB-APPALTO

Per le parti della fornitura che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006. e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori affidati o ad essi comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria..
Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

ARTICOLO 15

INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.
In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione, il quale non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.
La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La spesa relativa all'acquisto delle apparecchiature è finanziata con fondi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 2677 del 21/12/2005, concernente l'individuazione degli interventi per investimenti nel parco tecnologico delle Aziende Sanitarie Regionali.

La fattura relativa alla fornitura delle attrezzature oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere emessa solo dopo l'avvenuto positivo collaudo ed accettazione definitiva.

La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del verbale di collaudo.

I pagamenti saranno effettuati subordinatamente all'introito dei suddetti fondi da parte dell'Azienda Sanitaria, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa effettuazione, con esito positivo, del collaudo delle apparecchiature.

Nel caso in cui l'emissione della fattura sia avvenuta prima del superamento collaudo definitivo, i termini (90 giorni) decorrono dalla data del superamento dello stesso.

I pagamenti verranno disposti mediante ordinativi direttamente esigibile presso il Tesoriere dell'Azienda, ovvero secondo una delle modalità richieste della Ditta.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti verrà notificata in via amministrativa.

ARTICOLO 17

PENALITÀ

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, installazione e collaudo, comporta l'applicazione di una penale minima di **€100,00** per ogni giorno solare di ritardo.

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o

contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora la Ditta dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sulla Ditta.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura e di cancellare la Ditta dall'elenco dei fornitori dell'Azienda Sanitaria per un periodo non inferiore ad anni uno e non superiore ad anni tre, nonché di incamerare la cauzione definitiva.

ARTICOLO 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve con provvedimento motivato del Direttore Generale, e previa comunicazione alla Ditta dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) in caso di mancata costituzione della garanzia di cui al precedente articolo 5.
- b) per mancata osservanza dei termini di consegna.
- c) Per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.
- d) in caso mancata rispondenza dell'apparecchiatura a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova di fabbrica o uscita di produzione, l'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
- e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività.
- f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta.
- g) In caso di subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- h) Per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione
- i) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne darà comunicazione scritta alla Ditta.

Nei casi di risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda Sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'Azienda sanitaria avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo per la Ditta decaduta di risarcire i danni economici e di sottostare a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata.

ARTICOLO 20

CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopraindicati saranno prese in esame dall'Azienda sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 21

RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La Ditta sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

ARTICOLO 22

CONTROVERSIE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Potenza.

ARTICOLO 23

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale o dagli altri documenti di gara, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti.